COMUNE DI CASLANO

CONFEDERAZIONE SVIZZERA - CANTON TICINO

MESSAGGIO MUNICIPALE N. 1470

Concernente l'approvazione della nuova Convenzione per la gestione del Corpo di Polizia intercomunale "Malcantone Ovest"

Caslano, 28 ottobre 2026

All'Onorando
Consiglio comunale di
Caslano

Onorevoli Signor Presidente,
Onorevoli Signore e Signori Consiglieri comunali,

il Municipio sottopone alla vostra approvazione la nuova Convenzione che disciplina la collaborazione intercomunale per la gestione del Corpo di Polizia intercomunale "Malcantone Ovest".

La convenzione attualmente in vigore è stata approvata dai Legislativi dei Comuni convenzionati nel corso del 2014 ed è stata ratificata dal Consiglio di Stato il 15 aprile 2015. Essa ha consentito di consolidare nel tempo una collaborazione intercomunale efficace e di garantire al comprensorio un servizio di polizia professionale e adeguato alle esigenze del territorio.

Dopo oltre dieci anni di applicazione si è tuttavia ritenuto opportuno procedere a una revisione del testo convenzionale, allo scopo di adeguarlo all'evoluzione istituzionale del comprensorio, recepire alcune esigenze emerse dall'esperienza maturata nella gestione del Corpo e disciplinare nuove fattispecie operative non contemplate nella convenzione vigente. La revisione proposta non modifica l'impostazione generale della collaborazione intercomunale né l'organizzazione fondamentale del Corpo di Polizia, che hanno dato buona prova di sé, ma introduce una serie di aggiornamenti e precisazioni ritenuti opportuni dai Municipi convenzionati.

Le modifiche proposte sono state oggetto di discussione tra i rappresentanti dei Comuni convenzionati e costituiscono il frutto di un equilibrio condiviso tra le diverse esigenze emerse nel comprensorio. Il testo sottoposto ai Legislativi comunali rappresenta pertanto una soluzione di compromesso maturata attraverso un processo partecipativo e orientato alla ricerca del consenso tra tutte le realtà coinvolte.

Modifiche apportate alla convenzione

❖ Articoli 1 e 2 – Scopo e compiti del Corpo

I primi due articoli sono stati aggiornati per tenere conto delle aggregazioni comunali intervenute nel comprensorio negli ultimi anni. I riferimenti agli ex Comuni di Curio, Bedigliora, Novaggio, Astano, Miglieglia, Croglio, Ponte Tresa, Monteggio e Sessa sono stati sostituiti dai nuovi Comuni di Lema e Tresa. Le competenze attribuite al Corpo di Polizia intercomunale restano invece invariate.

❖ **Articolo 3 – Commissione intercomunale di controllo**

L'articolo è stato completato e precisato in alcuni aspetti organizzativi concernenti la composizione e il funzionamento della Commissione intercomunale di controllo.

In particolare, viene prevista la possibilità che il Segretario comunale del Comune sede, cui compete la funzione di segretario della Commissione, possa essere sostituito da un funzionario dell'amministrazione comunale. Viene inoltre stabilito che alle riunioni della Commissione partecipi di principio anche il Comandante del Corpo, come avviene già nella pratica, con facoltà di sostituzione da parte del Vicecomandante. Nella convenzione vigente la presenza del Comandante era invece prevista unicamente su richiesta della Commissione.

Le modifiche hanno carattere prevalentemente organizzativo e mirano a favorire il flusso di informazioni tra il Corpo di Polizia e la Commissione intercomunale.

❖ **Articolo 4 – Competenze della Commissione**

L'articolo è stato oggetto di una riformulazione volta a definire in modo più organico e trasparente le competenze della Commissione intercomunale di controllo.

La Commissione ha infatti ritenuto opportuno precisare e sistematizzare il proprio ruolo, prendendo spunto da soluzioni adottate in altre convenzioni intercomunali e dall'esperienza maturata nella gestione del Corpo di Polizia intercomunale "Malcantone Ovest". La nuova formulazione permette di rendere maggiormente comprensibili le attribuzioni della Commissione e di delimitare con maggiore chiarezza gli ambiti di competenza dei diversi organi coinvolti.

Viene pertanto introdotto un elenco più chiaro delle principali attribuzioni della Commissione, tra cui il monitoraggio dell'attività del Corpo, la definizione degli obiettivi operativi, l'allestimento del preventivo e del consuntivo all'intenzione dei Municipi, la formulazione di proposte concernenti gli effettivi e l'organizzazione del servizio, nonché la valutazione generale della gestione del Corpo.

Si precisa che le modifiche introdotte non attribuiscono nuovi poteri decisionali alla Commissione.

❖ **Articolo 5 – Comune sede:** testo invariato

❖ **Articolo 6 – Competenze del Comune sede**

Un elemento particolarmente significativo della revisione è rappresentato dall'art. 6, la cui formulazione è il risultato della volontà espressa dalla Commissione intercomunale di introdurre un livello supplementare di consultazione e confronto tra il Comune sede e i Comuni convenzionati.

Pur confermando che la Commissione dispone unicamente di potere consultivo e che le competenze decisionali restano attribuite al Municipio del Comune sede, il testo prevede che quest'ultimo tenga conto dei preavvisi formulati dalla Commissione nell'ambito delle decisioni riguardanti il personale, la gestione finanziaria e gli aspetti logistici.

Particolarmente rilevante è la disposizione secondo cui, qualora il Municipio del Comune sede intenda discostarsi dal preavviso espresso dalla Commissione, esso debba preventivamente informarla e avviare una nuova discussione finalizzata alla ricerca di una convergenza. Tale meccanismo non limita formalmente il potere decisionale del Comune sede, ma introduce un importante obbligo di confronto politico e istituzionale, volto a garantire trasparenza, condivisione delle scelte e coinvolgimento dei Comuni convenzionati.

Questa soluzione, già in uso presso altri corpi di Polizia, rappresenta un punto di equilibrio tra l'esigenza di preservare una chiara catena decisionale e la volontà, più volte emersa in seno alla Commissione intercomunale, di rafforzare il dialogo e la partecipazione dei Comuni alla gestione del Corpo di Polizia intercomunale. In tale senso, la disposizione costituisce una delle innovazioni più significative della presente revisione della convenzione.

- **Articolo 7 – Prestazioni e Responsabilità:** testo invariato

- **Articolo 8 – Finanziamento:** testo invariato

- **Articolo 9 – Quote di partecipazione dei Comuni**

I criteri di riparto delle spese di gestione rimangono invariati rispetto alla convenzione vigente e continuano a basarsi sulla popolazione residente, sull'estensione della rete stradale e sul fabbisogno teorico di agenti determinato secondo le direttive cantonali.

La revisione introduce tuttavia alcuni adeguamenti di carattere tecnico resi necessari dalle aggregazioni comunali intervenute nel comprensorio. Per i Comuni di Lema e Tresa viene infatti mantenuta la distinzione tra i diversi quartieri ai fini del calcolo del fabbisogno teorico di agenti, poiché gli stessi appartengono a categorie territoriali differenti previste dal Piano direttore cantonale. A tale scopo viene formalizzato l'obbligo per i Comuni interessati di comunicare annualmente al Comune sede i dati relativi alla popolazione dei singoli quartieri.

L'articolo disciplina, inoltre, in maniera esplicita l'indennità riconosciuta al Comune sede per i costi amministrativi sostenuti nell'ambito della gestione del Corpo di Polizia intercomunale. Tale indennità non costituisce un nuovo onere, bensì la formalizzazione all'interno della convenzione di una modalità di compensazione già applicata da anni nell'ambito della gestione del servizio.

Nel corso dell'attività del Corpo, il Comune sede è infatti chiamato ad assumere numerosi compiti amministrativi e gestionali nell'interesse di tutti i Comuni convenzionati, tra cui la gestione degli aspetti amministrativi e finanziari, l'elaborazione degli stipendi, la gestione delle assicurazioni sociali, l'allestimento di preventivi e consuntivi, il supporto alle procedure di assunzione del personale, la partecipazione a riunioni regionali o cantonali, il coordinamento con il Comando del Corpo e con la Commissione intercomunale, nonché numerose ulteriori attività organizzative e di supporto necessarie al corretto funzionamento del servizio.

La modifica proposta riguarda invece il metodo di calcolo dell'indennità. In precedenza, tale compensazione veniva determinata applicando una percentuale all'insieme dei costi registrati nel centro di costo della Polizia intercomunale, con la particolarità che il Comune sede non partecipava al finanziamento della quota riferita alle proprie prestazioni amministrative. Il nuovo sistema prevede invece che l'indennità sia calcolata nella misura del 3% della massa salariale del personale del Corpo (si intendono solo gli stipendi del

personale in organico, senza altre indennità e senza considerare gli oneri sociali) e che venga inserita a preventivo e a consuntivo quale voce di spesa del servizio. Tale importo viene quindi ripartito tra tutti i Comuni convenzionati secondo i normali criteri di finanziamento, compreso il Comune sede.

La nuova formulazione permette pertanto di rendere maggiormente trasparente il sistema di finanziamento e di distribuire il costo amministrativo in modo più equo tra tutti i Comuni beneficiari del servizio. L'ancoraggio della percentuale alla sola massa salariale risulta inoltre maggiormente appropriato poiché il carico amministrativo è strettamente correlato alla dimensione dell'organico e tiene automaticamente conto dell'evoluzione numerica del Corpo nel corso degli anni.

- **Articolo 10 – Contravvenzioni:** testo invariato

- **Articolo 10a - Contravvenzioni derivanti da sistemi di videosorveglianza con riconoscimento targhe**

Si tratta di una nuova disposizione introdotta per disciplinare gli aspetti operativi legati all'eventuale impiego, da parte dei Comuni convenzionati, di sistemi di videosorveglianza finalizzati al controllo dei transiti veicolari, quali varchi elettronici, zone a traffico limitato o altre aree soggette a restrizioni di accesso.

L'articolo precisa espressamente che l'installazione e l'utilizzo di tali sistemi richiedono una specifica base legale comunale e che la presente convenzione non costituisce essa stessa una base legale per il loro impiego. Resta pertanto di competenza dei singoli Comuni adottare i necessari regolamenti e le relative ordinanze comunali.

La norma disciplina, inoltre, i rapporti operativi tra i Comuni interessati e il Corpo di Polizia intercomunale, prevedendo l'utilizzo di sistemi tecnicamente compatibili con quelli in uso presso il Corpo e attribuendo a quest'ultimo il compito di procedere all'accertamento delle infrazioni e all'emissione delle relative contravvenzioni secondo le procedure previste dalla legislazione applicabile.

Per quanto concerne il riparto dei proventi derivanti dalle contravvenzioni emesse tramite tali sistemi, il nuovo articolo conferma l'applicazione del medesimo principio già previsto dall'art. 10 della convenzione, ossia il riversamento del 70% dei ricavi al Comune interessato e il trattenimento del restante 30% da parte della Polizia intercomunale a copertura degli oneri amministrativi e gestionali connessi all'attività contravvenzionale.

Tale aspetto è stato oggetto di un'approfondita analisi da parte della Commissione intercomunale di controllo. Nell'ambito dell'esame della modifica convenzionale, la Commissione ha infatti richiesto al Corpo di Polizia di quantificare in maniera analitica le diverse attività amministrative e operative necessarie per la gestione di una contravvenzione, dalla verifica dell'infrazione all'identificazione del proprietario del veicolo, dall'emissione della multa alla gestione degli eventuali successivi adempimenti amministrativi e contabili.

Dall'analisi svolta è emerso che la quota del 30% riconosciuta al Corpo di Polizia continua a rappresentare in modo adeguato i costi effettivamente sostenuti per la gestione delle procedure contravvenzionali. La Commissione ha pertanto ritenuto opportuno mantenere invariato il rapporto di ripartizione 70%-30%, già previsto dalla convenzione attualmente in

vigore, giudicandolo ancora equilibrato e coerente con gli oneri rispettivamente assunti dai Comuni e dalla Polizia intercomunale.
La disposizione si limita quindi a regolamentare aspetti organizzativi e procedurali senza introdurre nuove competenze sanzionatorie o nuove basi legali in materia di videosorveglianza.

- **Articolo 10bis - Tasse e tariffe per prestazioni di polizia**

La convenzione introduce il nuovo articolo 10bis e il relativo Allegato 1, contenente il tariffario delle prestazioni particolari fornite dalla Polizia intercomunale.

Nel corso degli anni il Corpo si è trovato regolarmente a svolgere prestazioni che non rientrano nell'attività ordinaria di polizia locale, quali ad esempio il rilascio di rapporti di polizia, l'esecuzione di intimazioni, la presenza a manifestazioni, verifiche particolari o altre attività richieste da privati, enti o società. La convenzione vigente non conteneva tuttavia una disciplina specifica di tali prestazioni né un tariffario uniforme applicabile all'intero comprensorio.

La nuova disposizione mira, pertanto, a creare una base convenzionale comune, garantendo uniformità di trattamento tra tutti i Comuni convenzionati e maggiore trasparenza nei confronti degli utenti. L'articolo disciplina, inoltre, le modalità di riscossione delle tasse, la possibilità di concedere esenzioni in casi particolari e la procedura di reclamo contro le decisioni concernenti il prelievo delle stesse.

Le tariffe applicabili sono contenute nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante della convenzione.

- **Articolo 11 - Estensione della convenzione ad altri Comuni**

L'articolo è stato aggiornato principalmente per tenere conto della nuova configurazione istituzionale del comprensorio derivante dalle aggregazioni comunali intervenute negli ultimi anni.

- **Articolo 12 – Divergenze:** testo invariato

- **Articolo 13 - Norme finali**

L'articolo è stato abrogato, eliminando alcune disposizioni transitorie che hanno ormai esaurito i loro effetti. In particolare, vengono soppresse le norme concernenti il trasferimento del personale di Polizia già dipendente dell'allora Comune di Ponte Tresa e la cessione del materiale inizialmente conferito al Corpo intercomunale. Trattandosi di operazioni realizzate al momento dell'avvio del servizio, tali disposizioni non risultano più attuali e la loro abrogazione contribuisce a rendere il testo convenzionale più chiaro e lineare.

- **Articolo 14, 15, 15a:** testo invariato, modificata solo la numerazione a seguito della soppressione del precedente art. 13.

- **Articolo 16 - Entrata in vigore**

La modifica proposta introduce una data certa di entrata in vigore, fissata al 1° gennaio 2027, permettendo di allineare l'applicazione della convenzione all'inizio dell'anno

amministrativo e contabile. Questa soluzione garantisce maggiore chiarezza e facilita la pianificazione finanziaria e organizzativa del Corpo e dei Comuni convenzionati.

Conclusioni

La convenzione attualmente in vigore ha permesso di sviluppare una collaborazione efficace tra i Comuni convenzionati e di garantire un servizio di polizia adeguato alle esigenze del comprensorio. La revisione proposta non modifica gli obiettivi né l'organizzazione di fondo del Corpo di Polizia intercomunale "Malcantone Ovest", ma aggiorna la convenzione alla realtà istituzionale attuale, recepisce alcune prassi consolidate, chiarisce taluni aspetti organizzativi e finanziari e introduce disposizioni necessarie per rispondere a nuove esigenze operative.

La Commissione intercomunale e i Municipi dei Comuni convenzionati ritengono pertanto che il nuovo testo costituisca un aggiornamento opportuno della convenzione vigente e rappresenti una base chiara e adeguata al funzionamento futuro del Corpo di Polizia intercomunale "Malcantone Ovest".

Sulla base delle considerazioni precedenti, il Municipio v'invita a voler

r i s o l v e r e:

1. È approvata la Convenzione per la gestione del Corpo di Polizia intercomunale "Malcantone Ovest".

2. La Convenzione per la gestione del Corpo di Polizia intercomunale "Malcantone Ovest", ratificata dal Consiglio di Stato il 15 aprile 2015, è abrogata e sostituita integralmente dalla nuova Convenzione allegata al presente messaggio.

3. La convenzione entrerà in vigore il 1° gennaio 2027, subordinatamente all'approvazione dei rispettivi Consigli comunali e alla ratifica del Consiglio di Stato.

Con ossequio.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco: E. Taiana

Il Segretario: A. Scidà

Ris. mun. del 26.10.2026

Allegati:
- Testo della nuova convenzione
- Testo comparativo con modifiche rispetto alla convenzione del 2015

Per esame e rapporto:

Gestione	Opere pubbliche	Petizioni
		•

COMUNE DI CASLANO

CONVENZIONE

PER LA GESTIONE DEL CORPO

DI POLIZIA INTERCOMUNALE

"MALCANTONE OVEST"

CONVENZIONE

CHE REGOLAMENTA LA COLLABORAZIONE INTERCOMUNALE TRA I COMUNI DI CASLANO, LEMA, MAGLIASO, PURA E TRESA, PER LA GESTIONE DEL CORPO DI POLIZIA INTERCOMUNALE DENOMINATO "MALCANTONE OVEST"

Capitolo I
Generalità

Art. 1
Scopo

Fra i Comuni di Caslano, Lema, Magliaso, Pura e Tresa, richiamati i disposti di cui all'art.193a della LOC, della Legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali (LCPol) del 16 marzo 2011 e del relativo Regolamento (RLCPol), del 27 giugno 2012, è stipulata la seguente Convenzione; la stessa ha per scopo di disciplinare i rapporti di collaborazione per la gestione di un Corpo di Polizia intercomunale, denominato "MALCANTONE OVEST".

Art. 2
Compiti del Corpo

Il Corpo esercita le funzioni di Polizia locale nella giurisdizione dei Comuni di Caslano, Lema, Magliaso, Pura e Tresa, a norma della Legge organica comunale (LOC), Art. 107, della Legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali (LCPol) e del relativo Regolamento (RLCPol), Sezione A Allegato 2, della Legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale (LACS) e del relativo Regolamento (RLACS).

Capitolo II
Funzionamento

Art. 3
Commissione intercomunale di controllo

Per il raggiungimento degli scopi secondo l'art 2. della presente Convenzione, viene nominata una Commissione consultiva intercomunale di controllo, (in seguito Commissione) composta da 1 rappresentante di ogni Esecutivo convenzionato (di regola il Sindaco o il capodicastero sicurezza e Polizia), oltre che dal Segretario comunale del Comune sede, con funzione di segretario della Commissione. Il Segretario comunale può essere supplito da un funzionario del Comune sede.
Alle riunioni della commissione partecipa, di regola, anche il Comandante del Corpo, che può essere supplito dal Vicecomandante. Il Segretario comunale e il Comandante non hanno diritto di voto.

Il Presidente viene designato dalla Commissione e di principio è il rappresentante del Comune sede.

I membri della Commissione sono designati dai rispettivi Municipi ogni 4 anni, all'inizio della Legislatura.

Art. 4
Competenze della Commissione

La commissione ha in particolare le seguenti competenze:

a) propone le misure per assicurare il rispetto della presente convenzione;
b) stabilisce ed aggiorna gli obiettivi e sorveglia l'attività del Corpo in accordo con il Comandante;
c) preavvisa il preventivo (gestione corrente e investimenti) e il consuntivo all'intenzione dei Municipi;
d) esegue o fa eseguire le risoluzioni dei Municipi convenzionati;
e) propone le delibere di interesse comune al Municipio del Comune sede;
f) propone gli effettivi del Corpo intercomunale, sulla base dei disposti di cui alla Legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale (LCpol) e le polizie comunali ed il relativo Regolamento d'applicazione (RLCpol) e l'apposita Direttiva dipartimentale;
g) definisce mediante accordo interno e mansionario, tutti gli elementi per l'applicazione della convenzione;
h) fornisce ogni anno la relazione d'esercizio ad ogni comune convenzionato.

La Commissione ha potere consultivo e funziona per analogia alle commissioni municipali secondo la legge organica comunale (vedi art. 91 LOC).

Art. 5
Comune sede

Il Comune sede è Caslano, al quale sono affidate le competenze elencate all'art 6, la sede logistica e operativa del Comando del Corpo di Polizia e della sua amministrazione.

Art. 6
Competenze del Comune sede

Il Comune sede esegue quanto necessario per la realizzazione della presente Convenzione. La gestione amministrativa è del Comune sede di Caslano, a cui spetta anche l'assunzione e la gestione del personale alle condizioni del Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Caslano, la gestione finanziaria e la gestione logistica.

Le decisioni saranno prese tenuto conto del preavviso della Commissione intercomunale di controllo.

Se il Municipio del Comune sede non intende seguire il preavviso della Commissione, ha il dovere di informare e intavolare una nuova discussione con quest'ultima per giungere ad una convergenza.

In assenza di conciliazione, sono riservate le consuete vie ricorsuali.

Art. 7
Prestazioni e Responsabilità

Il Corpo garantisce prestazioni e livello di sicurezza uniformi ed una presenza adeguata in ogni Comune convenzionato, tenuto conto delle necessità e delle priorità d'intervento.

Il tempo di lavoro viene utilizzato per interventi individuali o misure di prevenzione e monitoraggio concordate nel programma annuale e ripartite sull'intero comprensorio.

Il funzionamento del Corpo Intercomunale è regolato da disposizioni interne approvate dai Municipi dei Comuni convenzionati.

Capitolo III
Finanziamento

Art. 8
Finanziamento

Il Comune sede provvede al finanziamento mediante:

a) sussidi, ricavi per prestazioni a terzi, contributi di terzi e contravvenzioni

b) la propria quota di partecipazione e quella dei Comuni convenzionati

Art. 9
Quote di partecipazione dei Comuni

I Comuni partecipano alle spese di gestione secondo lo scopo descritto dall'art.2, sulla base di un costo pro capite, calcolato sulla base della popolazione legale permanente al 1° gennaio dell'anno contabile **(50%),** dei chilometri stradali del Comune **(3%)** e del fabbisogno di agenti **(47%).**

La popolazione viene comunicata dai rispettivi uffici controllo abitanti al Comune sede, tramite scritto entro il 15 gennaio. Laddove il Comune è composto da quartieri, va comunicato il dato della popolazione di ognuno di essi.

Il fabbisogno di agenti per ogni Comune convenzionato è determinato dall'appartenenza territoriale secondo la scheda R1 del Piano Direttore Cantonale e dal relativo numero di agenti di Polizia uniformati necessari secondo i parametri del fabbisogno inseriti nella Direttiva Cantonale del Dipartimento delle Istituzioni

- area suburbana: 1 agente ogni 750 abitanti
  Comune di Caslano e Comune di Magliaso

- area periurbana: 1 agente ogni 1500 abitanti
  Comune di Pura, Comune di Lema (quartieri di Bedigliora, Curio e Novaggio), Comune di Tresa (quartieri di Croglio e Ponte Tresa)

- area retroterra: 1 agente ogni 1750 abitanti
  Comune di Lema (quartieri di Astano e Miglieglia), Comune di Tresa (quartieri di Monteggio e Sessa)

Le spese comprendono:

- costi del personale;
- costi per prestazioni di terzi;
- costi per affitti (sede logistica e altri);
- costi per attrezzature amministrative e tecniche;
- costi di cancelleria;
- costi di gestione amministrativa

Per la gestione amministrativa è riconosciuta un'indennità al Comune sede calcolata come una percentuale del 3% sulla massa salariale del personale in organico (si intendono solo gli stipendi, senza indennità e senza oneri sociali). Questo costo è inserito nei costi di gestione del Corpo, soggetti al riparto tra tutti i Comuni.

Al personale del corpo intercomunale sono applicabili le disposizioni del Regolamento organico del Comune di Caslano, quale Comune sede.

Entro, di regola, il 30 settembre, il Municipio di Caslano trasmette agli altri Comuni convenzionati il preventivo per l'anno successivo (gestione corrente e investimenti).

Trimestralmente saranno richiesti degli acconti ai Comuni convenzionati.

Entro, di regola, il 31 marzo il Municipio di Caslano trasmette agli altri Comuni convenzionati il consuntivo dell'anno trascorso, il calcolo del riparto dei costi e la richiesta di conguaglio, unitamente alla relazione d'esercizio annuale, allestita dalla Commissione.

Capitolo IV
Altre disposizioni

Art. 10
Contravvenzioni

Le contravvenzioni emesse dalla Polizia intercomunale nei Comuni convenzionati contribuiscono al finanziamento del Corpo e vanno in deduzione della spesa totale da ripartire fra i Comuni (art. 8 Finanziamento, cpv. a).

I Comuni che assumeranno a loro spese agenti di sicurezza privata o ausiliari per la gestione del traffico fermo sul loro territorio potranno avvalersi della Polizia intercomunale per la gestione e l'amministrazione delle relative contravvenzioni. In questo caso il ricavo di queste contravvenzioni viene riversato al Comune convenzionato nella misura del 70%. Il restante 30% rimane alla Polizia intercomunale per l'onere amministrativo ed il ricavato andrà in deduzione della spesa totale da ripartire fra i Comuni.

Art. 10a
Contravvenzioni derivanti da sistemi di video-sorveglianza con riconoscimento targhe

[1]Installazione, base legale e requisiti tecnici degli impianti

I Comuni che installano sul proprio territorio impianti di videosorveglianza finalizzati al controllo dei transiti veicolari (varchi elettronici, zone a traffico limitato o aree soggette a restrizioni di accesso) devono:

a) dotarsi della necessaria base legale comunale (quale regolamento e ordinanza) che disciplini l'utilizzo degli impianti a fini sanzionatori, nel rispetto delle normative vigenti in materia di videosorveglianza, di protezione dei dati personali e sicurezza informatica. Il presente articolo non costituisce una base legale per l'impiego di questi strumenti.
b) garantire che tali sistemi utilizzino software certificati per la lettura automatica delle targhe e per la gestione dei dati di transito;
c) predisporre gli impianti in modo da consentire la piena interoperabilità con i sistemi informatici in uso presso il Corpo di Polizia Intercomunale;
d) consentire al Corpo di Polizia Intercomunale l'accesso alle immagini e ai dati raccolti dagli impianti, esclusivamente per finalità di accertamento delle infrazioni e nei limiti previsti dalla legge. Le modalità d'accesso andranno disciplinate all'interno della base legale di cui al punto a).

[2]Gestione delle sanzioni

L'emissione delle contravvenzioni derivanti dalle violazioni accertate tramite tali impianti è affidata al Corpo di Polizia Intercomunale, che provvede secondo le procedure di legge.

[3]Riparto dei proventi delle sanzioni

Il riparto dei proventi delle sanzioni avviene secondo quanto previsto dall'art. 10 della presente convenzione.

Art. 10bis
Tasse e tariffe per prestazioni di polizia

Per prestazioni particolari che esulano dall'attività ordinaria della Polizia intercomunale è stabilito un apposito tariffario, valevole sul territorio giurisdizionale di tutti i Comuni convenzionati, definito dall'Allegato 1.

Le tasse sono poste a carico dei cittadini che richiedono o causano l'intervento della Polizia. Le tasse sono pagate al momento del rilascio della documentazione o a prestazione eseguita. Possono essere richiesti anticipi a copertura parziale o totale della prestazione. Il pagamento avviene in contanti dietro ricevuta, tramite carta di credito oppure tramite fatturazione.

In casi giustificati e particolari, il Municipio del Comune in cui ha luogo la prestazione può accordare l'esenzione totale o parziale dal pagamento delle tasse. I Municipi disciplinano tramite Ordinanza i casi che possono dar luogo a un'esenzione.

Contro le tasse emesse della Polizia Intercomunale Malcantone Ovest è data facoltà di reclamo al Municipio in cui ha luogo la prestazione, entro 15 giorni dall'intimazione. In mancanza di reclamo il conteggio costituisce decisione esecutiva per l'incasso. Contro le decisioni su reclamo dei Municipi è dato ricorso entro 30 giorni al Consiglio di Stato.

Capitolo V
Disposizioni finali

Art. 11
Estensione della Convenzione ad altri Comuni

Il Corpo di polizia intercomunale può essere autorizzato dai Municipi di Caslano, Lema, Magliaso, Pura e Tresa, a svolgere i compiti di polizia locale di cui all'art. 2 nei territori giurisdizionali di altri Comuni.
Il corpo garantisce prestazioni e livello di servizio uniformi e una presenza adeguata in ogni comune convenzionato.
I Comuni convenzionati partecipano alle spese di gestione in base ai criteri stabiliti dagli art. 8 e 9 in base alla popolazione residente.
Per i Comuni convenzionati si applicano le medesime modalità di anticipo delle spese e di incasso della quota parte stabilite per i Comuni di Caslano, Lema, Magliaso, Pura e Tresa, all'art. 6 della presente convenzione.
Per la durata e lo scioglimento delle convenzioni con altri Comuni si applicano le disposizioni di cui agli art. 14 e 15 della presente convenzione.
La convenzione per l'estensione del servizio di polizia locale in altro Comune deve essere approvata dal Consiglio comunale del Comune che richiede il servizio.

Art. 12
Divergenze

Qualora dovessero sorgere contestazioni circa l'applicazione e l'interpretazione della presente Convenzione, la vertenza sarà sottoposta per un tentativo di conciliazione alla Sezione Enti locali; in assenza di conciliazione per decisione al Consiglio di Stato secondo le consuete vie ricorsuali.

Art. 13
Durata e disdetta

La presente Convenzione ha una durata indeterminata.

La Convenzione può essere disdetta unilateralmente con il preavviso di un anno, per la fine dell'anno seguente.
Restano riservati i disposti di Legge superiori (vedi art. 3 e 4 LCPol).

Art. 14
Scioglimento

I costi netti connessi allo scioglimento della Convenzione sono a carico del Comune che ha inoltrato la disdetta, sino ad espletamento delle necessarie misure di ripristino e meglio tenuto conto dei termini pratici di legge ad esse connesse (disdette, vendita veicoli, ecc.).

Art. 15
Riserva a nuove disposizioni di legge

E' esplicitamente riservata ogni e qualsiasi nuova disposizione superiore di legge, di regolamento o di direttiva applicabile in via vincolante all'oggetto della presente Convenzione.
I disposti della Convenzione diverranno privi di effetto all'entrata in vigore di nuove disposizioni vincolanti, per quanto in contrasto con esse.

Art. 16
Entrata in vigore

La presente convenzione entra in vigore al 1° gennaio 2027, previa approvazione dei rispettivi Consigli comunali e della ratifica da parte del Consiglio di Stato.

La presente convenzione annulla e sostituisce la convenzione del 2014 che regolamenta la collaborazione intercomunale tra i Comuni di Caslano, Magliaso, Ponte Tresa, Pura, Curio, Croglio, Bedigliora, Novaggio, Monteggio, Sessa, Astano e Miglieglia.

Firme dei Municipi

[...]

Approvata con:
- risoluzione municipale n. ..... del .....
- risoluzione del Consiglio comunale nella seduta del .....;
- risoluzione del Consiglio di Stato del ..... (inc. n. .....).

Allegato 1 – Tariffe per prestazioni della Polizia Malcantone Ovest

Per prestazioni particolari che esulano dall'attività ordinaria della Polizia intercomunale è stabilito un apposito tariffario, valevole sul territorio giurisdizionale di tutti i Comuni convenzionati:

Indagini, interventi, intimazioni o lavori particolari su richiesta di privati o per ragioni di sicurezza, tassa minima CHF 40.00	CHF/h 70.00
Esecuzione di decreti di sfratto	CHF 200.00
Rilascio di un rapporto di Polizia	CHF 40.00
Per ogni fotografia allegata	CHF 5.00
Verifiche voli elicottero o presenza per altri lavori	CHF/h 70.00
Autorizzazione posa segnaletica da cantiere	CHF 100.00
Tassa per blocco/sblocco ruote	CHF 100.00
Lavori amministrativi e di ricerca particolari, tassa minima CHF 20.00	CHF/h 70.00
Sequestri targhe	CHF 100.00
Intimazioni precetti esecutivi e atti giudiziari, tassa minima CHF 10.00	CHF/h 30.00
Interventi diversi manifestazioni sportive o ricreative	CHF 100.00
Incidenti della circolazione con rapporto	CHF 200.00
Accompagnamento al domicilio di persone in stato alterato o altro	CHF 200.00
Traduzione forzata su mandato dell'Ufficio esecuzione e fallimenti o da parte di altri Uffici cantonali	CHF 100.00
Uso etilometro (se il risultato oltrepassa lo 0.25 mg/l)	CHF 30.00

COMUNE DI CASLANO

CONVENZIONE

PER LA GESTIONE DEL CORPO

DI POLIZIA INTERCOMUNALE

"MALCANTONE OVEST"

Testo con modifiche in evidenza rispetto alla convenzione in vigore
In blu parti nuove e in rosse parti cancellate

CONVENZIONE

CHE REGOLAMENTA LA COLLABORAZIONE INTERCOMUNALE TRA I COMUNI DI CASLANO, LEMA, MAGLIASO~~, PONTE TRESA,~~ PURA E TRESA, ~~CURIO, CROGLIO, BEDIGLIORA, NOVAGGIO, MONTEGGIO, SESSA, ASTANO E MIGLIEGLIA~~ PER LA GESTIONE DEL CORPO DI POLIZIA INTERCOMUNALE DENOMINATO "MALCANTONE OVEST"

Capitolo I
Generalità

Art. 1
Scopo

Fra i Comuni di Caslano, Lema, Magliaso, ~~Ponte Tresa,~~ Pura e Tresa~~, Curio, Croglio, Bedigliora, Novaggio, Monteggio, Sessa, Astano e Miglieglia,~~ richiamati i disposti di cui all'art.193a della LOC, della Legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali (LCPol) del 16 marzo 2011 e del relativo Regolamento (RLCPol), del 27 giugno 2012, è stipulata la seguente Convenzione; la stessa ha per scopo di disciplinare i rapporti di collaborazione per la gestione di un Corpo di Polizia intercomunale, denominato "MALCANTONE OVEST".

Art. 2
Compiti del Corpo

Il Corpo esercita le funzioni di Polizia locale nella giurisdizione dei Comuni di Caslano, Lema, Magliaso, ~~Ponte Tresa,~~ Pura e Tresa~~, Curio, Croglio, Bedigliora, Novaggio, Monteggio, Sessa, Astano e Miglieglia,~~ a norma della Legge organica comunale (LOC), Art. 107, della Legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali (LCPol) e del relativo Regolamento (RLCPol), Sezione A Allegato 2, della Legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale (LACS) e del relativo Regolamento (RLACS).

Capitolo II
Funzionamento

Art. 3
Commissione intercomunale di controllo

Per il raggiungimento degli scopi secondo l'art 2. della presente Convenzione, viene nominata una Commissione consultiva intercomunale di controllo, (in seguito Commissione) composta da 1 rappresentante di ogni Esecutivo convenzionato (di regola il Sindaco o il capodicastero sicurezza e Polizia), oltre che dal Segretario comunale del Comune sede, con funzione di segretario della Commissione. Il Segretario comunale può essere supplito da un funzionario del Comune sede.
Alle riunioni della commissione partecipa, di regola, anche il Comandante del Corpo, che può essere supplito dal Vicecomandante. ~~La Commissione può richiedere la presenza alle sedute del Comandante della Polizia intercomunale~~. Il Segretario comunale e il Comandante non hanno diritto di voto.

Il Presidente viene designato dalla Commissione e di principio è il rappresentante del Comune sede.

I membri della Commissione sono designati dai rispettivi Municipi ogni 4 anni, all'inizio della Legislatura.

Art. 4
Competenze della Commissione

~~La Commissione si riunisce due volte all'anno per approvare i conti preventivi e consuntivi della Polizia intercomunale. Sono riservate le competenze degli organi comunali in base alla LOC.~~

~~Inoltre, si riunisce a scadenze da definire (mensilmente o trimestralmente), eventualmente con il Comandante, per essere informata sull'attività del Corpo e discutere le varie esigenze dei rispettivi Comuni, identificando le priorità d'intervento.~~

~~I Comuni convenzionati ricevono una volta all'anno un rapporto sull'attività del Corpo di Polizia strutturata.~~

~~La Polizia intercomunale tiene rapporti mensili sull'attività svolta nella giurisdizione dei Comuni convenzionati.~~
~~Questi rapporti vengono divulgati ai rispettivi Municipi periodicamente.~~

~~La Commissione intercomunale di controllo ha inoltre il compito di controllo delle attività, di valutazione della gestione del corpo e può proporre misure atte a migliorare il servizio. Stabilisce ed aggiorna gli obiettivi e sorveglia l'attività del Corpo in accordo con il Comandante.~~

~~Il Comandante del Corpo deve adoperarsi affinché vi sia una fattiva collaborazione con la Commissione.~~

~~La Commissione esprime dei preavvisi in merito alle assunzioni, alla gestione del personale, alla gestione finanziaria e logistica.~~

~~I preavvisi, i rapporti, ecc. verranno inviati al Comune sede per le dovute considerazioni e in copia verranno inviati a tutti i Municipi dei comuni convenzionati.~~

La commissione ha in particolare le seguenti competenze:

a) propone le misure per assicurare il rispetto della presente convenzione;
b) stabilisce ed aggiorna gli obiettivi e sorveglia l'attività del Corpo in accordo con il Comandante;
c) preavvisa il preventivo (gestione corrente e investimenti) e il consuntivo all'intenzione dei Municipi;
d) esegue o fa eseguire le risoluzioni dei Municipi convenzionati;
e) propone le delibere di interesse comune al Municipio del Comune sede;
f) propone gli effettivi del Corpo intercomunale, sulla base dei disposti di cui alla Legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale (LCpol) e le polizie comunali ed il relativo Regolamento d'applicazione (RLCpol) e l'apposita Direttiva dipartimentale;
g) definisce mediante accordo interno e mansionario, tutti gli elementi per l'applicazione della convenzione;
h) fornisce ogni anno la relazione d'esercizio ad ogni comune convenzionato.

La Commissione ha potere consultivo e funziona per analogia alle commissioni municipali secondo la legge organica comunale (vedi art. 91 LOC).

Art. 5
Comune sede

Il Comune sede è Caslano, al quale sono affidate le competenze elencate all'art 6, la sede logistica e operativa del Comando del Corpo di Polizia e della sua amministrazione.

Art. 6
Competenze del Comune sede

Il Comune sede esegue quanto necessario per la realizzazione della presente Convenzione. La gestione amministrativa è del Comune sede di Caslano, a cui spetta anche l'assunzione e la gestione del personale alle condizioni del Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Caslano, la gestione finanziaria e la gestione logistica.

Le decisioni saranno prese tenuto conto del preavviso della Commissione intercomunale di controllo.

Se il Municipio del Comune sede non intende seguire il preavviso della Commissione, ha il dovere di informare e intavolare una nuova discussione con quest'ultima per giungere ad una convergenza.

In assenza di conciliazione, sono riservate le consuete vie ricorsuali.

Art. 7
Prestazioni e Responsabilità

Il Corpo garantisce prestazioni e livello di sicurezza uniformi ed una presenza adeguata in ogni Comune convenzionato, tenuto conto delle necessità e delle priorità d'intervento.

Il tempo di lavoro viene utilizzato per interventi individuali o misure di prevenzione e monitoraggio concordate nel programma annuale e ripartite sull'intero comprensorio.

Il funzionamento del Corpo Intercomunale è regolato da disposizioni interne approvate dai Municipi dei Comuni convenzionati.

Capitolo III
Finanziamento

Art. 8
Finanziamento

Il Comune sede provvede al finanziamento mediante:

a) sussidi, ricavi per prestazioni a terzi, contributi di terzi e contravvenzioni

b) la propria quota di partecipazione e quella dei Comuni convenzionati

Art. 9
Quote di partecipazione dei Comuni

I Comuni partecipano alle spese di gestione secondo lo scopo descritto dall'art.2, sulla base di un costo pro capite, calcolato sulla base della popolazione legale permanente al 1° gennaio dell'anno contabile **(50%),** dei chilometri stradali del Comune **(3%)** e del fabbisogno di agenti **(47%).**

La popolazione viene comunicata dai rispettivi uffici controllo abitanti al Comune sede, tramite scritto entro il 15 gennaio. Laddove il Comune è composto da quartieri, va comunicato il dato della popolazione di ognuno di essi.

Il fabbisogno di agenti per ogni Comune convenzionato è determinato dall'appartenenza territoriale secondo la scheda R1 del Piano Direttore Cantonale e dal relativo numero di agenti di Polizia uniformati necessari secondo i parametri del fabbisogno inseriti nella Direttiva Cantonale del Dipartimento delle Istituzioni

- area suburbana: 1 agente ogni 750 abitanti
  Comune di Caslano e Comune di Magliaso
- area periurbana: 1 agente ogni 1500 abitanti
  Comune di Pura, Comune di Lema (quartieri di Bedigliora, Curio e Novaggio), Comune di Tresa (quartieri di Croglio e Ponte Tresa)
- area retroterra: 1 agente ogni 1750 abitanti
  Comune di Lema (quartieri di Astano e Miglieglia), Comune di Tresa (quartieri di Monteggio e Sessa)

Le spese comprendono:

- costi del personale;
- costi per prestazioni di terzi;
- costi per affitti (sede logistica e altri);
- costi per attrezzature amministrative e tecniche;
- costi di cancelleria;
- costi di gestione amministrativa

Per la gestione amministrativa è riconosciuta un'indennità al Comune sede calcolata come una percentuale del 3% sulla massa salariale del personale in organico (si intendono solo gli stipendi, senza indennità e senza oneri sociali). Questo costo è inserito nei costi di gestione del Corpo, soggetti al riparto tra tutti i Comuni.

Al personale del corpo intercomunale sono applicabili le disposizioni del Regolamento organico del Comune di Caslano, quale Comune sede.

Entro, di regola, il 30 settembre, il Municipio di Caslano trasmette agli altri Comuni convenzionati il preventivo per l'anno successivo (gestione corrente e investimenti).

Trimestralmente saranno richiesti degli acconti ai Comuni convenzionati.

Entro, di regola, il 31 marzo il Municipio di Caslano trasmette agli altri Comuni convenzionati il consuntivo dell'anno trascorso, il calcolo del riparto dei costi e la richiesta di conguaglio, unitamente alla relazione d'esercizio annuale, allestita dalla Commissione.

Capitolo IV
Altre disposizioni

Art. 10
Contravvenzioni

Le contravvenzioni emesse dalla Polizia intercomunale nei Comuni convenzionati contribuiscono al finanziamento del Corpo e vanno in deduzione della spesa totale da ripartire fra i Comuni (art. 8 Finanziamento, cpv. a).

I Comuni che assumeranno a loro spese agenti di sicurezza privata o ausiliari per la gestione del traffico fermo sul loro territorio potranno avvalersi della Polizia intercomunale per la gestione e l'amministrazione delle relative contravvenzioni. In questo caso il ricavo di queste contravvenzioni viene riversato al Comune convenzionato nella misura del 70%. Il restante 30% rimane alla Polizia intercomunale per l'onere amministrativo ed il ricavato andrà in deduzione della spesa totale da ripartire fra i Comuni.

Art. 10a
Contravvenzioni derivanti da sistemi di video-sorveglianza con riconoscimento targhe

[1]Installazione, base legale e requisiti tecnici degli impianti

I Comuni che installano sul proprio territorio impianti di videosorveglianza finalizzati al controllo dei transiti veicolari (varchi elettronici, zone a traffico limitato o aree soggette a restrizioni di accesso) devono:

a) dotarsi della necessaria base legale comunale (quale regolamento e ordinanza) che disciplini l'utilizzo degli impianti a fini sanzionatori, nel rispetto delle normative vigenti in materia di videosorveglianza, di protezione dei dati personali e sicurezza informatica. Il presente articolo non costituisce una base legale per l'impiego di questi strumenti.
b) garantire che tali sistemi utilizzino software certificati per la lettura automatica delle targhe e per la gestione dei dati di transito;
c) predisporre gli impianti in modo da consentire la piena interoperabilità con i sistemi informatici in uso presso il Corpo di Polizia Intercomunale;
d) consentire al Corpo di Polizia Intercomunale l'accesso alle immagini e ai dati raccolti dagli impianti, esclusivamente per finalità di accertamento delle infrazioni e nei limiti previsti dalla legge. Le modalità d'accesso andranno disciplinate all'interno della base legale di cui al punto a).

[2]Gestione delle sanzioni

L'emissione delle contravvenzioni derivanti dalle violazioni accertate tramite tali impianti è affidata al Corpo di Polizia Intercomunale, che provvede secondo le procedure di legge.

[3]Riparto dei proventi delle sanzioni

Il riparto dei proventi delle sanzioni avviene secondo quanto previsto dall'art. 10 della presente convenzione.

Art. 10bis
Tasse e tariffe per prestazioni di polizia

Per prestazioni particolari che esulano dall'attività ordinaria della Polizia intercomunale è stabilito un apposito tariffario, valevole sul territorio giurisdizionale di tutti i Comuni convenzionati, definito dall'Allegato 1.

Le tasse sono poste a carico dei cittadini che richiedono o causano l'intervento della Polizia. Le tasse sono pagate al momento del rilascio della documentazione o a prestazione eseguita. Possono essere richiesti anticipi a copertura parziale o totale della prestazione. Il pagamento avviene in contanti dietro ricevuta, tramite carta di credito oppure tramite fatturazione.

In casi giustificati e particolari, il Municipio del Comune in cui ha luogo la prestazione può accordare l'esenzione totale o parziale dal pagamento delle tasse. I Municipi disciplinano tramite Ordinanza i casi che possono dar luogo a un'esenzione.

Contro le tasse emesse della Polizia Intercomunale Malcantone Ovest è data facoltà di reclamo al Municipio in cui ha luogo la prestazione, entro 15 giorni dall'intimazione. In mancanza di reclamo il conteggio costituisce decisione esecutiva per l'incasso. Contro le decisioni su reclamo dei Municipi è dato ricorso entro 30 giorni al Consiglio di Stato.

Capitolo V
Disposizioni finali

Art. 11
Estensione della Convenzione ad altri Comuni

Il Corpo di polizia intercomunale può essere autorizzato dai Municipi di Caslano, Lema, Magliaso, ~~Ponte Tresa,~~ Pura e Tresa, ~~Curio, Croglio, Bedigliora, Novaggio, Monteggio, Sessa, Astano e Miglieglia,~~ a svolgere i compiti di polizia locale di cui all'art. 2 nei territori giurisdizionali di altri Comuni.
Il corpo garantisce prestazioni e livello di servizio uniformi e una presenza adeguata in ogni comune convenzionato.
I Comuni convenzionati partecipano alle spese di gestione in base ai criteri stabiliti dagli art. 8 e 9 in base alla popolazione residente.
Per i Comuni convenzionati si applicano le medesime modalità di anticipo delle spese e di incasso della quota parte stabilite per i Comuni di Caslano, Lema, Magliaso, ~~Ponte Tresa,~~ Pura e Tresa, ~~Curio, Croglio, Bedigliora, Novaggio, Monteggio, Sessa, Astano e Miglieglia,~~ all'art. 6 della presente convenzione.
Per la durata e lo scioglimento delle convenzioni con altri Comuni si applicano le disposizioni di cui agli art. 14 e 15 della presente convenzione.
La convenzione per l'estensione del servizio di polizia locale in altro Comune deve essere approvata dal Consiglio comunale del Comune che richiede il servizio.

Art. 12
Divergenze

Qualora dovessero sorgere contestazioni circa l'applicazione e l'interpretazione della presente Convenzione, la vertenza sarà sottoposta per un tentativo di conciliazione alla Sezione Enti locali; in assenza di conciliazione per decisione al Consiglio di Stato secondo le consuete vie ricorsuali.

~~Art. 13~~
~~Norme finali~~

~~Con l'entrata in vigore della presente convenzione:~~

- ~~il personale di Polizia attualmente alle dipendenze del Comune di Ponte Tresa viene trasferito di fatto e di diritto al Comune sede ed entra a far parte del Corpo intercomunale, fatti salvi i diritti acquisiti;~~
- ~~i Comuni convenzionati s'impegnano a disdire tutte le convenzioni di Polizia con gli altri Comuni;~~
- ~~i Comuni convenzionati s'impegnano ad adattare secondo necessità i propri Regolamenti comunali a quanto previsto dalla presente convenzione entro un anno dalla sua entrata in vigore;~~
- ~~il materiale attualmente in dotazione ai corpi dei Comuni di Caslano e Ponte Tresa viene ceduto al Corpo intercomunale previo pagamento del valore corrente.~~

Abrogato

Art. 13
Durata e disdetta

La presente Convenzione ha una durata indeterminata.

La Convenzione può essere disdetta unilateralmente con il preavviso di un anno, per la fine dell'anno seguente.
Restano riservati i disposti di Legge superiori (vedi art. 3 e 4 LCPol).

Art. 14
Scioglimento

I costi netti connessi allo scioglimento della Convenzione sono a carico del Comune che ha inoltrato la disdetta, sino ad espletamento delle necessarie misure di ripristino e meglio tenuto conto dei termini pratici di legge ad esse connesse (disdette, vendita veicoli, ecc.).

Art. 15a
Riserva a nuove disposizioni di legge

E' esplicitamente riservata ogni e qualsiasi nuova disposizione superiore di legge, di regolamento o di direttiva applicabile in via vincolante all'oggetto della presente Convenzione.
I disposti della Convenzione diverranno privi di effetto all'entrata in vigore di nuove disposizioni vincolanti, per quanto in contrasto con esse.

Art. 16
Entrata in vigore

La presente convenzione entra in vigore al 1° gennaio 2027 ~~con la sottoscrizione della stessa da parte di tutti i Municipi interessati~~, previa approvazione dei rispettivi Consigli comunali e della ratifica da parte del Consiglio di Stato.

La presente convenzione annulla e sostituisce la convenzione del 2014 che regolamenta la collaborazione intercomunale tra i Comuni di Caslano, Magliaso, Ponte Tresa, Pura, Curio, Croglio, Bedigliora, Novaggio, Monteggio, Sessa, Astano e Miglieglia.

Firme dei Municipi

[...]

Approvata con:
- risoluzione municipale n. ..... del .....
- risoluzione del Consiglio comunale nella seduta del .....;
- risoluzione del Consiglio di Stato del ..... (inc. n. .....).

Allegato 1 – Tariffe per prestazioni della Polizia Malcantone Ovest

Per prestazioni particolari che esulano dall'attività ordinaria della Polizia intercomunale è stabilito un apposito tariffario, valevole sul territorio giurisdizionale di tutti i Comuni convenzionati:

Indagini, interventi, intimazioni o lavori particolari su richiesta di privati o per ragioni di sicurezza, tassa minima CHF 40.00	CHF/h 70.00
Esecuzione di decreti di sfratto	CHF 200.00
Rilascio di un rapporto di Polizia Per ogni fotografia allegata	CHF 40.00 CHF 5.00
Verifiche voli elicottero o presenza per altri lavori	CHF/h 70.00
Autorizzazione posa segnaletica da cantiere	CHF 100.00
Tassa per blocco/sblocco ruote	CHF 100.00
Lavori amministrativi e di ricerca particolari, tassa minima CHF 20.00	CHF/h 70.00
Sequestri targhe	CHF 100.00
Intimazioni precetti esecutivi e atti giudiziari, tassa minima CHF 10.00	CHF/h 30.00
Interventi diversi manifestazioni sportive o ricreative	CHF 100.00
Incidenti della circolazione con rapporto	CHF 200.00
Accompagnamento al domicilio di persone in stato alterato o altro	CHF 200.00
Traduzione forzata su mandato dell'Ufficio esecuzione e fallimenti o da parte di altri Uffici cantonali	CHF 100.00
Uso etilometro (se il risultato oltrepassa lo 0.25 mg/l)	CHF 30.00